



Prot. 402/2022  
Circolare 3-2022  
Como, 8 marzo 2022

Agli iscritti  
LORO SEDI

**Oggetto: Delibera ANAC n.31 del 26/1/2022 – interpretazione e applicazione art. 23, co.4, D.Lgs. 50/2016 | Livelli di progettazione; calcolo della base d'asta e compenso del progettista; diffusione alle stazioni appaltanti del territorio**

Egregi Colleghi,

Lo scorso 26/1/2022, con la delibera n.31, il Consiglio dell'ANAC ha confermato l'interpretazione dell'art.23, co.4, D.Lgs. 50/2016, ribadendo che *"in caso di omissione del livello di progettazione definitivo, ai fini del calcolo del compenso del progettista, e dunque della base d'asta, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni indispensabili per l'espletamento dell'incarico oggetto dell'affidamento, anche se riconducibili al livello di progettazione omesso"*.

La delibera 31 è scaricabile dal sito dell'Ordine al link

<https://como.ordineingegneri.it/ordine/istituzione/circolari/>

La richiesta di parere ex art.211, co.1, D.Lgs. 50/2016, ha preso le mosse dall'istanza di un operatore economico che riteneva la base d'asta insufficiente a remunerare talune prestazioni riconducibili al livello di progettazione definitiva e necessarie all'esecuzione del servizio.

L'art. 23, D.Lgs. 50/2016, dopo aver suddiviso la progettazione in tre livelli, al comma 4 prevede che la stazione appaltante indichi le *"...caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione"*.

Sul punto l'ANAC aveva fornito un'interpretazione molto chiara, rilevando con la determinazione n.9/2005 che l'attività di progettazione costituisca un processo tecnico-logico-descrittivo unitario, che si sviluppa senza soluzione di continuità, partendo *"dalla individuazione delle esigenze e dei bisogni della stazione appaltante"*. Ne consegue che nonostante la previsione di tre livelli di progettazione distinti, il legislatore non abbia prescritto la redazione di altrettanti progetti, ma di un unico progetto che passi attraverso tre gradi di approfondimento. Pertanto, qualora la stazione appaltante ometta un livello, questo non deve essere soppresso ma unificato al successivo. In tale evenienza, al progettista incaricato della progettazione esecutiva viene chiesto di predisporre in un'unica soluzione la progettazione completa, nel massimo dettaglio.

Alla luce di quanto detto, in caso di omissione di un livello di progettazione, ai fini del calcolo del compenso e del corrispettivo da porre a base d'asta, *"la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni che il professionista dovrebbe eseguire per l'espletamento dell'incarico oggetto dell'affidamento, anche se riconducibili al livello di progettazione omesso"*.

In conclusione, il calcolo del compenso incide sulla determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara. Con la Linea Guida n.1/2016, l'ANAC aveva precisato che, relativamente alla determinazione dell'importo del corrispettivo da porre a base di gara per i Servizi di Ingegneria e di Architettura, occorre far riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17/6/2016 ed è obbligatorio per la stazione appaltante riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi, oltre al divieto di chiedere al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara.


Ne deriva quindi quanto evidenziato nella delibera ANAC n.31/2022, che *"in caso di omissione del livello di progettazione definitivo, ai fini del calcolo del compenso del progettista, e dunque della base d'asta, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni indispensabili per l'espletamento dell'incarico oggetto dell'affidamento, anche se riconducibili al livello di progettazione omesso"*.

Con idonea comunicazione in merito, il Consiglio dell'Ordine ha provveduto ad avvisare le stazioni appaltanti del territorio.

Cordiali saluti,

IL SEGRETARIO

Ing. Cristiano Pusterla



IL PRESIDENTE

Ing. Mauro Volonté

